



12821 / 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE P.A.

Ud. 19/05/2015 - CC

R.G.N. 18767/2013

Pron 12821

Rep.

C.U. + C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18767-2013 proposto da:

CORVINO VINCENZO CRVVCN66R03H501X, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DI VILLA PAMPHILI 25, presso lo studio dell'avvocato PIERALFONSO LONGO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO ROSSI, GIOVANNI LAURETTI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso l'avvocato DINO LUCCHETTI, (Studio avvocato DE CESARE) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 392/2013 della CORTE D'APPELLO di
ROMA del 18/12/2012, depositata il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;

udito l'Avvocato Dino Lucchetti difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,

osserva:

1. Con citazione notificata il 31 maggio 2002 Vincenzo Corvino
convenne innanzi al Tribunale di Frosinone il Comune della stessa
città chiedendo di essere risarcito dei danni subiti a seguito di una
caduta. Espose che il giorno 18 aprile 2000, mentre percorreva a piedi
una strada in compagnia di un amico era finito in uno scavo aperto
non segnalato né transennato, per giunta coperto da erbacce.


Resistette l'Ente territoriale.

2. Con sentenza n. 26 del 2009 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte territoriale, in data 21
gennaio 2013 lo ha respinto.

Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte Vincenzo
Corvino, formulando tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Frosinone.



3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 *bis*, inserito dall'art. 47, comma 1, lett. *a*) della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.

Queste le ragioni.

4.1 Con il primo motivo l'impugnante lamenta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il giudice di merito – assume – aveva posto a base della sua decisione affermazioni che il Corvino non aveva in realtà mai reso, e cioè di non avere visto la buca in quanto intento a parlare con un amico, pur avendo notato lo stato di incuria dei luoghi, nei quali erano in corso dei lavori, laddove, descrivendo la dinamica dell'incidente, egli si era limitato a riferire di avere transitato sulla strada *in compagnia del signor Secreti con il quale stava parlando*.

4.2 Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., per avere il decidente ritenuto che il concorso del fatto colposo del danneggiato potesse escludere ogni responsabilità della pubblica amministrazione, pur in presenza di una insidia stradale.

4.3 Con il terzo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte territoriale esaminato la doglianza relativa allo stravolgimento della valutazione delle prove e, segnatamente, delle dichiarazioni rese dal Corvino in sede di interrogatorio libero.


5. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, non hanno pregio.

In tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile o non sia invocata la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., l'ente pubblico risponde dei

pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà su questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8692; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15383).

6. Più nello specifico, l'insidia stradale, che non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, integra, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ., di talché l'effettiva possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escluderne l'emersione sul piano giuridico e con essa la responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (confr. Cass. civ. 13 luglio 2011, n. 15375).

7. Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della



Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermata nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).


8. Contrariamente all'assunto dell'impugnante, dagli esposti principi non si è affatto discostato il giudice di merito, posto che ha motivato la scelta decisoria adottata con l'assunto che, alla luce degli esiti della compiuta istruttoria, e, in particolare, delle dichiarazioni rese dallo stesso attore in sede di interrogatorio libero, la buca (o scavo) non era affatto invisibile, tenuto anche conto dell'ora diurna in cui l'incidente si era verificato.

In realtà, le critiche svolte in ricorso, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

Ciò vale, in particolare, per il preteso stravolgimento del senso delle risposte date dal Corvino in sede di interrogatorio, laddove, anche a prescindere da quanto dedotto dal resistente in ordine allo strumentale confusione tra affermazioni rese nel corso dell'interrogatorio libero e affermazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale, è evidente che le lamentate discrasie tra tenore delle dichiarazioni e inferenze probatorie che dalle stesse ha tratto il decidente appartengono all'area delle mere valutazioni che, in quanto congruamente motivate, sfuggono al sindacato di questa Corte.

9. Inammissibili sono poi le critiche svolte nel terzo mezzo.


È ben noto che l'attuale testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate, come quella in esame, successivamente all'11 settembre 2012, limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione all'*omesso esame circa un fatto decisivo per il*



giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ciò significa che la norma postula la denuncia di una motivazione graficamente assente o meramente apparente, cui va equiparata quella articolata in affermazioni tra loro radicalmente e insanabilmente contraddittorie.

In particolare, come statuito dalle sezioni unite, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, di talché deve ritenersi denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione e fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053).

10. Venendo al caso di specie, ciò che il ricorrente lamenta, evocando il disposto della norma processuale di recente novellata, è, ancora una volta, la difforme valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quanto da lui ritenuto più opportuno e più appagante, laddove la



maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze emerse nel corso del processo esula dall'area dei vizi denunciabili in sede di legittimità.

In tale contesto il ricorso appare destinato al rigetto”.

A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione, non ritenendole infirmate dalle deduzioni esposte nella memoria di parte ricorrente.


Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese di giudizio.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 8.000,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.




Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015.

Il Presidente

Dott. Mario Finocchiaro



Il Funzionario Giudiziario
Cristina ODDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
N. 9810/2015
oggi



Il Funzionario Giudiziario
Cristina ODDO
